



IVA E RITENUTE DI GARANZIA – RISPOSTA AGENZIA DELLE ENTRATE

Posted on 8 Maggio 2013



Category: [Opere pubbliche](#)

Facciamo seguito alla [ns. circolare n. 140 del 24 ottobre scorso](#), con la quale abbiamo comunicato che la Corte di Cassazione con Sentenza 5 ottobre 2012 n.16977 aveva sostenuto che le ritenute di garanzia (0,50% art. 4 c. 3 DPR n. 207/'10) trattenute nei S.A.L. dal committente a garanzia dell'assolvimento degli obblighi previdenziali e assistenziali dei dipendenti o della corretta esecuzione dell'opera da parte dell'appaltatore, dovevano essere fatturate e assoggettate a IVA solo al termine dei lavori e a seguito del collaudo e che, pertanto, durante l'esecuzione dei lavori la fatturazione dei SAL doveva operarsi al netto di tali "ritenute di garanzia". A tal proposito, l'Agenzia delle Entrate, con la risposta del 29 aprile scorso al quesito formulato dall'ANCE, ribadisce l'orientamento della Suprema Corte chiarendo risolutamente che nei contratti di appalto pubblici e privati, le suddette ritenute di garanzia devono essere fatturate e assoggettate a IVA solo al termine dei lavori e a seguito del collaudo. Pertanto, la fatturazione delle ritenute di garanzia deve essere effettuata al momento della loro effettiva erogazione da parte del committente all'appaltatore.

(8 maggio 2013)

Allegato:

 [Risposta Ag entrate \(fatturazione iva su ritenute acconto SAL- aprile 2013\).pdf](#)

 [sent Cass n 16977-2012\(SAL-ritenuta garanzia-fattura\).pdf](#)

